

La rinuncia alla domanda di concordato con riserva comporta la dichiarazione di inammissibilità

Tribunale di Rovigo, 21 ottobre 2014. Presidente D'Amico. Estensore Martinelli.

Concordato con riserva - Rinuncia - Inammissibilità della domanda

La disposizione di cui all'articolo 161, comma 9, L.F., la quale prevede la inammissibilità della domanda di concordato con riserva qualora il debitore abbia presentato analoga richiesta nei due anni precedenti, è applicabile anche all'ipotesi in cui la domanda sia stata oggetto di rinuncia.

Concordato con riserva - Mancato deposito della proposta nel termine concesso dal tribunale - Rinuncia alla domanda - Abuso dell'istituto - Esclusione

La rinuncia alla domanda di concordato con riserva di cui all'articolo 161, comma 6, L.F. comporta la dichiarazione di inammissibilità ai sensi del comma 9 dell'articolo citato, non ricorrendo la fattispecie dell'abuso dell'istituto qualora, a causa del mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione nel termine concessi dal tribunale, sia stata fissata udienza per la dichiarazione di improcedibilità della domanda in contraddittorio tra le parti e per la formulazione della eventuale domanda di fallimento da parte del pubblico ministero.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Omissis

Rilevato che la "He. s.a.s." ha depositato il 12 febbraio 2014 ricorso, ai sensi del sesto comma dell'art 161 l.f., per la concessione del termine di centoventi giorni per il deposito della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione;

dato atto che con decreto depositato il 12 febbraio 2014 è stato concesso il termine di giorni centoventi, poi prorogato di ulteriori sessanta con decreto del 6 giugno 2014 (depositato il giorno 11 giugno 2014), con scadenza del termine al 25 settembre 2014;

considerato che la ricorrente non ha provveduto a depositare nel termine concesso a norma della predetta disposizione né la proposta, né il piano, né la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo;

rilevato che, derivando dalla predetta omissione la improcedibilità, è stata fissata l'udienza del 17 ottobre 2014, ove la parte è comparsa dando atto di aver depositato il giorno precedente atto formale di rinuncia;

considerato che il Tribunale di Asti (10 marzo 2014: “È inefficace la rinuncia alla domanda di concordato preventivo ex articolo 161, comma 6, L.F. presentata a ridosso della scadenza del termine per la presentazione del piano”, in www.ilcaso.it), in analoga situazione, ha ritenuto inefficace la rinuncia, inquadrandola nell’alveo dell’istituto dell’abuso del concordato, essendo finalizzata ad evitare la preclusione processuale di cui all’art. 161, IX comma l.f. (ovvero la possibilità di riproporre nel biennio seguente un altro concordato c.d. in bianco); ritenuto che tale abuso non ricorra allorché, come nel caso di specie, da un lato sia mantenuta l’udienza fissata per garantire il pieno contraddittorio tra le parti e la eventuale domanda di fallimento da parte del P.M. e, dall’altro, si valorizzi la circostanza che l’art. 161, IX comma l.f. è applicabile anche all’ipotesi di domanda di concordato in bianco rinunciata, poiché la disposizione fa riferimento sic et simpliciter all’oggettiva mancanza di ammissione al concordato, senza indicarne la causa;

dato atto che la rinuncia determina la improcedibilità della domanda e la estinzione del procedimento

P. Q. M.

DICHIARA la improcedibilità della domanda presentata dalla “He. s.a.s.” e la estinzione del presente procedimento.

Si comunichi al debitore e al Pubblico Ministero.

Rovigo, 21 ottobre 2014

Il Presidente